

N. 00134/2012 REG.PROV.CAU.
N. 10451/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10451 del 2011, proposto da:

Carlo Ed Altri Imbrogno, Anna Maria De Sclavis, Dina Di Bari, Giovanni Lolli, Vincenza Luciola, Giovanna Macoretta, Santina Montanari, Egilda Papagno, Franca Vicarelli, Maria Luisa Colagiovanni, Gloria Ferretti, Franca Lercher, Gianfranco Salerno, Egle Salvatorelli, Olga Santoprete, Mara Carbone, Claudio D'Andrea, Anna Filipponi, Mirella Innocenzi, Sante Moretti, Francesco Paolo Ritella, Angela Marina Valenti, Luca Risolo, Valter Scarcello, Anna Imbrogno, Maurizio Lolli, Massimo Onori, Barbara Cipolla, Edoardo Di Silvestri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Peticaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Peticaro in Roma, viale delle Milizie, 38;

contro

Enasarco - Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di

Commercio, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via Quattro Fontane, 20; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Frigenti, con domicilio eletto presso Guglielmo Frigenti in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER
L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI CONDOTTI IN
LOCAZIONE - EX ART. 119 CPA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enasarco - Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Agenzia del Territorio e di Agenzia del Demanio e di Comune di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris" sotto il profilo del difetto di giurisdizione (cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2009, n. 8581 secondo cui" *La qualificazione dell'Enasarco quale organismo di diritto pubblico di cui all'art. 2, comma 7 lett. a) l. 11 febbraio 1994 n. 109 rileva solamente nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ex art. 6, l. 21 luglio 2000 n. 205, senza cioè alcuna rilevanza agli effetti dei profili strutturali ed organizzatori dell'Ente, quale ente di diritto privato soggetto alle regole di diritto comune nell'ambito della propria sfera di autonomia negoziale privatistica...*");

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)